

sono però abolite le disposizioni che riguardano i voti aggiunti e preferenziali.

Art. 7.

Il Consiglio camerale risultante dalla votazione è insediato dall'amministrazione camerale in carica; e se il Consiglio è sciolto, da un Commissario regio.

Nella prima seduta viene eletto l'ufficio di presidenza a maggioranza assoluta e coll'intervento dei due terzi in prima convocazione e della metà in seconda. Dopo due votazioni si procede al ballottaggio.

L'ufficio di presidenza è composto di un presidente e un vice presidente, un segretario e un vice segretario.

Art. 8.

Il Consiglio procede inoltre alla nomina della Giunta camerale, che è composta del presidente, di un vice presidente e di cinque membri nel caso che il Consiglio è composto fino a 60 consiglieri; di 7 se è composto di 75; e di 9 se è composto di 90 Consiglieri.

Le nomine sono fatte a maggioranza assoluta dei presenti, ed ogni categoria di consiglieri deve avere almeno un rappresentante tra i membri della Giunta.

La Giunta camerale dura in carica 4 anni e decade insieme al Consiglio. Le eventuali elezioni durante il quadriennio hanno sempre il termine del funzionamento del Consiglio.

CAPO II.

Competenza del Consiglio e della Giunta camerale.

Art. 9.

Il Consiglio della Camera regionale di agricoltura si riunisce due volte l'anno, in sessione ordinaria in primavera e in autunno. Può essere convocata in sessione straordinaria o per deliberazione della Giunta camerale, o quando almeno un quarto dei componenti ne facciano richiesta scritta, oppure su invito del ministro di agricoltura.

Le sedute del Consiglio camerale di agricoltura sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti di carattere personale.

Per le convocazioni, la validità delle sedute, le forme di convocazione, tanto

per il Consiglio che per la Giunta, si applicano le disposizioni di legge per i Consigli e le Deputazioni provinciali.

Il Consiglio per il proprio funzionamento delibera un apposito regolamento interno.

Art. 10.

È competenza del Consiglio della Camera regionale:

1° deliberare il proprio regolamento interno o fissare la misura dell'indennità del presidente e per quei membri della Giunta camerale che hanno incarichi continuativi, nonchè la misura della medaglia di presenza da corrispondersi ai membri del Consiglio camerale. A quelli residenti fuori della città ove ha sede la Camera devono inoltre essere rimborsate le spese di viaggio;

2° deliberare il regolamento che stabilisce i criteri regionali e le norme per la iscrizione degli elettori agricoli delle cinque categorie di cui all'articolo 3;

3° approvare il bilancio preventivo di competenza proposto dalla Giunta camerale;

4° deliberare sull'accettazione di legati e lasciti e su quanto altro si riferisce al patrimonio dell'ente;

5° approvare i regolamenti organici del personale e provvedere alle nomine in quanto esse siano di competenza del Consiglio;

6° deliberare in massima i contratti che superano le lire 50,000;

7° autorizzare il presidente a stare in giudizio;

8° istituire gli appositi rilevamenti e costituire la statistica agraria della propria circoscrizione, creando anche appositi uffici di contabilità e di statistica di contabilità agraria;

9° rivedere e approvare le tariffe di estimo catastale e le tariffe dei contributi per le assicurazioni;

10° approvare i regolamenti regionali di polizia agraria, che abbiano per oggetto la difesa contro le malattie delle piante e degli animali e le invasioni di animali nocivi, il risanamento malarico, il pascolo abusivo, l'esercizio della caccia, l'uso di macchine agrarie, i luoghi ed i processi di macerazione di piante fibrose, la tutela dei boschi, dei terreni insaldati e di quelle specie o varietà di piante o di animali che meritano difesa per gli interessi dell'agricoltura;